Entrata in vigore del CCII: Vademecum per un rapido orientamento tra i vari strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Luglio 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'1 luglio 2022, del Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 di attuazione della Direttiva UE sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, è finalmente completato e definitivo il testo del Codice Della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (**CCII**, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), che entrerà in vigore, dopo vari rinvii, il prossimo 15 luglio 2022.

L'abbandono della vecchia legge fallimentare del 1942 (e successive, anche epocali, riforme) porterà ad un più ampio strumentario, a disposizione dell'impresa in crisi, di alternative alla liquidazione giudiziale (la parola "fallimento" è definitivamente eliminata e dovrebbe, quindi, cadere in disuso, vedremo…).

Con riferimento alle imprese "sopra soglia", se ne possono contare più di una decina.

Lo scopo di questo breve contributo è di fornire un vademecum per un rapido orientamento tra i diversi istituti.

1. Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, vecchio art. 67, comma 3, lett. d) L.F., art. 324 CCII)

È il "vecchio" piano attestato, che, come anche in vigenza della Legge Fallimentare, deve apparire *"idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria"* e comporta l'esenzione da revocatoria degli atti posti in essere in sua esecuzione.

Presupposto formale è che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del Piano.

Il CCII fornisce un elenco dei requisiti minimi che deve possedere il Piano, il che costituisce novità rispetto al passato.

Vantaggi	Limitazioni
a. estrema **flessibilità, nessuna ingerenza di autorità terze nella gestione dell'impresa** b. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria, novità introdotta dall'art. 166 del CCII) c. **esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** d. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) ma solo a condizione che il Piano sia pubblicato nel registro delle imprese	a. **nessuna misura protettiva** del patrimonio da azioni esecutive e cautelari b. **nessuna possibilità di estendere i suoi effetti** ai creditori non aderenti c. **nessun** effetto di tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano, non applicandosi il concetto di "**prededuzione**"

2. Contratto con misure premiali fiscali (artt. 23, comma 1 lett. a) e 25-bis comma 1 e 4 CCII) – Solo in caso di esito positivo della Composizione Negoziata

Il presente documento è attuale al momento della pubblicazione e il suo contenuto può non riflettere successive evoluzioni normative. Per maggiori informazioni e chiarimenti non esitare a contattare i nostri professionisti. Iscriviti alla newsletter per restare sempre aggiornato: gui.

Si tratta di uno strumento nuovo rispetto alla Legge Fallimentare, che è stato introdotto a decorrere dal 15 novembre 2021 ed è ora incluso nel CCII.

È previsto solo per l'imprenditore che acceda alla composizione negoziata della crisi, in caso di esito positivo, ossia qualora sia individuata una soluzione idonea al superamento della crisi e il contratto, secondo la relazione dell'esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.

Si tratta di un contratto con i creditori, che oltre a disciplinare i rapporti tra le parti, produce l'effetto di riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari per il periodo che intercorre tra la nomina dell'esperto e la conclusione del contratto (25-bis, comma 1). Inoltre, in caso di pubblicazione del contratto nel registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate, su istanza dell'imprenditore sottoscritta anche dall'esperto, concede un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate per temporanea situazione di obiettiva difficoltà (25-bis comma 4).

Vantaggi	Limitazioni
a. possibilità di ottenere le **misure protettive del patrimonio** nell'ambito della composizione negoziata della crisi b. **esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** c. **risparmio sugli interessi maturati sui debiti tributari** nel periodo della composizione negoziata d. **rateazione 72 mesi AdE**	a. accessibile solo se esito positivo della Composizione Negoziata b. **no esenzione da revocatoria** (anche ordinaria, novità introdotta dall'art. 166 del CCII) c. **nessuna** possibilità di **estendere i suoi effetti ai creditori non aderenti** d. **nessun** effetto di tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano, non applicandosi il concetto di "**prededuzione**" e. nessuna previsione di ulteriori risparmi fiscali da stralcio

3. Accordo Avallato di Risanamento (artt. 23 lett. c) e 25-bis comma 1, 2 e 4) – Solo in caso di esito positivo della Composizione Negoziata

Gli stessi effetti del Piano Attestato di Risanamento possono essere conseguiti anche all'esito positivo della Composizione Negoziata, con la stipula dell'Accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII.

È previsto solo per l'imprenditore che acceda alla composizione negoziata della crisi, in caso di esito positivo, ossia qualora sia individuata una soluzione idonea al superamento della crisi.

Con la sottoscrizione dell'accordo, **l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza**, con ciò rendendo non necessaria la nomina di un altro professionista per l'attestazione.

Produce l'effetto di riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari per il periodo che intercorre tra la nomina dell'esperto e la conclusione del contratto (25-bis, comma 1), nonché la riduzione al minimo delle sanzioni tributarie per tributi con scadenza di pagamento nel medesimo periodo (25-bis, comma 2).

Inoltre, in caso di pubblicazione del contratto nel registro delle imprese, l'Agenzia delle Entrate, su istanza dell'imprenditore sottoscritta anche dall'esperto, concede un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate per temporanea situazione di obiettiva difficoltà (25-bis, comma 4).

Vantaggi	Limitazioni

Come il Piano Attestato art. 56: a. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) b. **esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** c. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) ma solo a condizione che il Piano sia pubblicato nel registro delle imprese ***Ulteriori vantaggi rispetto al Piano Attestato art. 56:*** d. possibilità di ottenere le **misure protettive del patrimonio** nell'ambito della composizione negoziata della crisi e. **risparmio sugli interessi maturati sui debiti tributari** nel periodo della composizione negoziata e sulle **sanzioni** f. **rateazione 72 mesi AdE** g. **risparmio tempo e costi ulteriore attestazione** (non necessaria se sottoscrizione dell'accordo da parte dell'esperto)	a. accessibile solo se esito positivo della Composizione Negoziata b. **nessuna** possibilità di **estendere i suoi effetti ai creditori non aderenti** c. **nessun** effetto di tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano, non applicandosi il concetto di "**prededuzione**"

4. Accordo di Ristrutturazione (art. 57 CCII, vecchio 182-bis L.F.)

È l'Accordo concluso dall'imprenditore con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ed è soggetto all'omologazione del Tribunale. Deve essere idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza dei crediti se successiva.

Nell'ambito delle trattative per l'Accordo è possibile formulare la proposta di **Transazione su crediti tributari e contributivi**. L'accordo viene omologato dal Tribunale **anche in mancanza di adesione** da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali quando l'adesione è determinante per il raggiungimento del 60% degli aderenti e la proposta, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ("***cram down***").

Vantaggi	Limitazioni
a. **moratoria di 120 giorni** per i creditori non aderenti b. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) c. **esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** d. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) e. possibilità di ottenere le **misure protettive del patrimonio**	a. limitata possibilità di **estendere gli effetti ai creditori non aderenti** al solo *cram down* fiscale e previdenziale b. **intervento dell'autorità giudiziaria** nella fase dell'omologazione c. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino **almeno il 60% dei crediti**

f. possibilità di proporre la **Transazione su crediti tributari e contributivi** g. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("***cram down***") h. **applicazione dell'art. 1239 cod. civ. ai creditori aderenti:** la remissione accordata al debitore principale **libera i fideiussori** i. tutela dei crediti sorti in esecuzione del piano di risanamento (**prededucibilità**)	

5. Accordo di Ristrutturazione Agevolato (art. 60 CCII)

Di nuova introduzione: l'accordo di ristrutturazione può essere omologato anche quando siano aderenti creditori che rappresentano solo il 30% dei crediti, ma solo nel caso in cui non siano richieste misure protettive del patrimonio e il debitore non si avvalga della moratoria di 120 giorni per il pagamento dei creditori non aderenti.

Vantaggi	Limitazioni
a. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) b. **esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** c. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) d. possibilità di proporre la **Transazione su crediti tributari e contributivi** e. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("***cram down***") f. **applicazione dell'art. 1239 cod. civ. ai creditori aderenti:** la remissione accordata al debitore principale **libera i fideiussori** g. tutela dei crediti sorti in esecuzione del piano di risanamento (**prededucibilità**)	a. limitata possibilità di **estendere gli effetti ai creditori non aderenti** al solo *cram down* fiscale e previdenziale b. **intervento dell'autorità giudiziaria** nella fase dell'omologazione c. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino **almeno il 30% dei crediti** d. **no misure protettive del patrimonio** e. **no dilazione dei creditori non aderenti**

6. Accordo di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa (art. 61 CCII)

L'Accordo di ristrutturazione può avere **efficacia estesa ai creditori non aderenti** che appartengano alla medesima **categoria**, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, purché:

a) sia assicurata la trasparenza e la possibilità di partecipare alle trattative;

b) **il piano di risanamento preveda la continuità** diretta o indiretta (salvo per l'ipotesi in cui i debiti verso banche e intermediari finanziari siano almeno pari alla metà dell'indebitamento: in tal caso, gli effetti dell'accordo possono essere estesi **ai creditori finanziari anche se il piano ha natura liquidatoria**);

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria **rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;**

d) i creditori non aderenti a cui viene estesa l'efficacia ricevano un **soddisfacimento non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.**

Vantaggi	Limitazioni
Come l'Accordo di ristrutturazione art. 57: a. **Moratoria di 120 giorni** per i creditori non aderenti b. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) c. **esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** d. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) e. possibilità di ottenere le **misure protettive del patrimonio** f. possibilità di proporre la **Transazione su crediti tributari e contributivi** g. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("***cram down***") h. **applicazione dell'art. 1239 cod. civ. ai creditori aderenti:** la remissione accordata al debitore principale **libera i fideiussori** i. tutela dei crediti sorti in esecuzione del piano di risanamento (**prededucibilità**) ***Ulteriori Vantaggi rispetto all'Accordo di ristrutturazione art. 57:*** j. **estensione** degli effetti dell'Accordo anche a **creditori non aderenti che rappresentino fino al 25%** della categoria individuata per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici	a. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti (al *cram down* fiscale e previdenziale e a non più del 25% per categoria) b. **intervento dell'autorità giudiziaria** nella fase dell'omologazione c. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino **almeno il 60% dei crediti**

7. Accordo di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa con Percentuale Ridotta al 60% (artt. 61 e 23, comma 2 lett. b) all'esito della Composizione Negoziata

L'Accordo di ristrutturazione può avere efficacia estesa anche ad una quota più rilevante di creditori, ossia ai creditori non aderenti che **rappresentino fino al 40% della categoria individuata per omogeneità di posizione giuridica**

ed interessi economici, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto nella composizione negoziata, all'esito della quale non sia stato possibile individuare una soluzione negoziale utile a superare la crisi.

Trovano applicazione le misure premiali di natura fiscale di cui all'art. 25-bis.

Vantaggi	Limitazioni
Come per l'Accordo di ristrutturazione art. 57: a. **moratoria di 120 giorni** per i creditori non aderenti b. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria c. **esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** d. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) e. possibilità di ottenere le **misure protettive del patrimonio** f. possibilità di proporre la **Transazione su crediti tributari e contributivi** g. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("***cram down***") h. **applicazione dell'art. 1239 cod. civ. ai creditori aderenti:** la remissione accordata al debitore principale **libera i fideiussori** i. tutela dei crediti sorti in esecuzione del piano di risanamento (**prededucibilità**) ***Ulteriori Vantaggi rispetto all'Accordo di ristrutturazione art. 57 e all'Accordo ad Efficacia Estesa art. 61:*** j. **estensione** degli effetti dell'Accordo **anche a creditori non aderenti che rappresentino fino al 40% della categoria individuata** per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici k. **risparmio sugli interessi** maturati sui debiti tributari nel periodo della composizione negoziata **e sulle sanzioni** l. **sanzioni e interessi** su debiti tributari anteriori alla Composizione Negoziata **ridotti alla metà** m. **rateazione 72 mesi AdE**	a. accessibile solo all'esito della Composizione Negoziata b. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti (al *cram down* fiscale e previdenziale e a non più del 40% per categoria) c. **intervento dell'autorità giudiziaria** nella fase dell'omologazione d. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino **almeno il 60% dei crediti**

8. Convenzione di Moratoria (art. 62 CCII)

La convenzione di moratoria ha ad oggetto la dilazione delle scadenze di pagamento, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Ha efficacia estesa anche ai creditori non aderenti che rappresentino il 25% della categoria, di cui il residuo 75% sia aderente.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e che vi sono concrete possibilità che i creditori non aderenti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Ai creditori non aderenti non possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzo degli affidamenti esistenti, l'erogazione di nuovi finanziamenti.

La convenzione non è soggetta all'omologazione del Tribunale, ma i non aderenti possono proporre opposizione.

Vantaggi	Limitazioni
a. convenzione che riguarda **la moratoria dei debiti e la protezione del patrimonio** b. **estensione anche ai creditori non aderenti, sino al 25% per categoria**, se il 75% è aderente c. **prosecuzione** godimento beni in **locazione finanziaria**	a. limitata possibilità di **estendere gli effetti ai creditori non aderenti (solo al 25%)** b. **intervento dell'autorità giudiziaria** ma solo nell'eventuale fase di opposizione da parte di creditori non aderenti c. **no transazione fiscale e contributiva, neppure per moratoria** d. **esclusione mantenimento affidamenti** da parte dei **creditori non aderenti**

9. Convenzione di Moratoria (art. 62 CCII, 23 comma 1 lett. b) – all'esito della Composizione Negoziata

Se la convenzione di moratoria viene definita all'esito della Composizione Negoziata, ne derivano ulteriori vantaggi costituiti dalle misure premiali di natura fiscale di cui all'art. 25-bis, commi 1 e 2.

Vantaggi	Limitazioni
Come per la Convenzione di Moratoria art. 62*:** a. convenzione che riguarda **la moratoria debiti e la protezione del patrimonio** b. **estensione anche ai creditori non aderenti, sino al 25% per categoria**, se il 75% è aderente c. **prosecuzione** godimento beni **in locazione finanziaria** ***Ulteriori Vantaggi rispetto alla Convenzione di Moratoria art. 62: d. **risparmio sugli interessi** maturati sui debiti tributari nel periodo della composizione negoziata **e sulle sanzioni**	a. limitata possibilità di **estendere gli effetti ai creditori non aderenti (solo al 25%)** b. intervento dell'autorità giudiziaria ma solo nell'eventuale fase di opposizione da parte di creditori non aderenti c. **no transazione fiscale e contributiva, neppure per moratoria** d. **esclusione mantenimento affidamenti** da parte dei **creditori non aderenti** e. **solo all'esito positivo della Composizione Negoziata**

10. Piano di Ristrutturazione Soggetto ad Omologazione (art. 64-bis CCII)

Si tratta di un istituto di nuova introduzione, che consente che la distribuzione del valore generato dal piano avvenga anche in deroga alla graduazione dei titoli di prelazione, a condizione che:

- Il piano preveda la suddivisione dei creditori in classi;
- comunque, i crediti dei dipendenti siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall'omologazione;
- il piano sia approvato dall'unanimità delle classi;
- un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

L'art. 64-bis procedimentalizza la presentazione del ricorso al Tribunale per la richiesta di omologazione, la nomina degli organi della procedura (Commissario Giudiziale e Giudice Delegato), la modalità di segnalazione da parte del Commissario Giudiziale degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall'impresa che possano arrecare pregiudizio ai creditori o non coerenti rispetto al piano, l'espressione del voto da parte delle classi, l'omologazione, il *cram down*, il reclamo, le conseguenze della mancata approvazione e le modalità di conversione del piano in proposta di concordato preventivo.

Vantaggi	Limitazioni
a. possibilità di **derogare all'ordine dei privilegi** b. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) c. **esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** d. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) e. possibilità di ottenere **misure protettive del patrimonio** f. **estensione degli effetti** ai creditori dissenzienti di classi favorevoli g. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante l'opposizione di un creditore dissenziente quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale ("***cram down***") h. tutela dei crediti sorti in occasione della procedura e in esecuzione del piano di risanamento (**prededucibilità**)	a. **sorveglianza del Commissario Giudiziale** e possibilità di censura sugli atti di straordinaria amministrazione b. **intervento dell'autorità giudiziaria** nel corso di tutta la procedura c. no Transazione su crediti tributari e contributivi

11. Concordato Preventivo in Continuità Aziendale (art. 84 e ss.)

In generale, il concordato preventivo è la procedura che incide con maggiore profondità sia sui diritti dei creditori, sia sulla gestione dell'impresa debitrice.

Ad una protezione più ampia dell'impresa debitrice, corrisponde una minore autonomia privata nella gestione dell'impresa in corso di procedura. Ad una maggiore estensione dell'obbligatorietà del piano concordatario omologato

rispetto anche ai creditori dissenzienti, corrispondono obblighi di *disclosure* che costringono l'impresa alla massima trasparenza anche con riferimento alla condotta tenuta almeno nei cinque anni precedenti all'accesso alla procedura.

Rispetto alla Legge Fallimentare, il CCII ha sicuramente il pregio di aver **meglio definito il perimetro del concordato in continuità aziendale** rispetto al concordato liquidatorio, **marcando il favor per la prosecuzione dell'attività**, con maggiore chiarezza rispetto all'applicazione giurisprudenziale talora oscillante del passato.

Vantaggi	Limitazioni
a. possibilità di **stralcio dei creditori privilegiati** b. possibilità di **derogare all'ordine dei privilegi con Finanza Esterna** c. **moratoria** per il pagamento dei creditori privilegiati d. possibilità di ottenere **misure protettive del patrimonio** e. **prosecuzione dei contratti anche con la Pubblica Amministrazione** f. possibilità di domandare **l'autorizzazione alla sospensione e/o scioglimento dei contratti** g. possibilità di proporre la **Transazione su crediti tributari e contributivi** h. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("***cram down***") i. **estensione degli effetti** ai creditori dissenzienti – approvazione a maggioranza dei crediti ammessi al voto e delle classi, *cram down* j. **tutela dei crediti sorti in occasione della procedura** e in esecuzione del piano, nonché dei **finanziamenti** (**prededucibilità**) k. sospensione delle norme sulla riduzione o perdita del capitale della società e della correlata causa di scioglimento l. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) m. **esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** n. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti)	a. **vigilanza del Commissario Giudiziale** b. **segnalazioni e trasmissione atti e relazioni al Pubblico Ministero** c. pubblicità della procedura d. autorizzazione degli atti di **straordinaria amministrazione** da parte dell'autorità giudiziaria e. autorizzazione della partecipazione a **procedure di affidamento di contratti pubblici** f. **generale divieto di pagamento dei crediti pregressi** g. **intervento dell'autorità giudiziaria** nel corso di tutta la procedura h. **suddivisione in classe in ogni caso obbligatoria** i. **obbligo di degrado al chirografo ai fini del soddisfacimento della parte incapiente dei debiti privilegiati non soddisfatti integralmente** j. **obblighi di *disclosure*** k. **competitività** sulla proposta e sulle offerte

12. Concordato Preventivo Liquidatorio

Dalla riforma, l'istituto che viene sicuramente **sfavorito** è quello del concordato preventivo liquidatorio. Il legislatore, con l'introduzione **dell'obbligo di apporto di risorse esterne nella misura minima del 10% rispetto alla liquidazione giudiziale** ha evidentemente ritenuto che la liquidazione possa trovar spazio tra le misure alternative alla liquidazione giudiziale solo laddove apporti un *quid* di risorse esterne quantificato in una precisa misura non inferiore al 10%.

Vantaggi	Limitazioni
a. possibilità di **stralcio dei creditori privilegiati** b. possibilità di **derogare all'ordine dei privilegi con Finanza Esterna** c. **moratoria** per il pagamento dei creditori privilegiati d. possibilità di ottenere **misure protettive del patrimonio** e. **prosecuzione dei contratti anche con la Pubblica Amministrazione** f. possibilità di domandare **l'autorizzazione alla sospensione e/o scioglimento dei contratti** g. possibilità di proporre la **Transazione su crediti tributari e contributivi** h. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("***cram down***") i. **estensione degli effetti** ai creditori dissenzienti – approvazione a maggioranza dei crediti ammessi al voto e delle classi, *cram down* j. tutela dei **crediti sorti in occasione della procedura** e in esecuzione del piano, nonché dei **finanziamenti (prededucibilità)** k. sospensione delle norme sulla riduzione o perdita del capitale della società e della correlata causa di scioglimento l. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) m. **esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** n. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti)	a. misura minima di soddisfacimento dei creditori chirografari (20%) b. **misura minima dell'apporto di risorse esterne di almeno il 10%** rispetto alla liquidazione giudiziale c. **vigilanza del Commissario Giudiziale** d. **segnalazioni e trasmissione atti e relazioni al Pubblico Ministero** e. pubblicità della procedura f. autorizzazione degli atti di **straordinaria amministrazione** da parte dell'autorità giudiziaria g. **generale divieto di pagamento dei crediti pregressi** h. **intervento dell'autorità giudiziaria** nel corso di tutta la procedura i. **obbligo di formare le classi** in presenza di determinate categorie di creditori j. **obbligo di degrado al chirografo ai fini del soddisfacimento della parte incapiente dei debiti privilegiati non soddisfatti integralmente** k. **obblighi di *disclosure*** l. **competitività** sulla proposta e sulle offerte

13. Concordato Semplificato per la Liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) – all'esito negativo della Composizione Negoziata

Istituto nuovo, introdotto a decorrere dal 15 novembre 2021, con la Composizione Negoziata.

Ha profili di **indubbio vantaggio per l'impresa** poiché la proposta concordataria non è assoggettata al voto dei creditori (salva la possibilità di opposizione), è sufficiente la relazione dell'esperto senza la necessità di una nuova attestazione da parte del professionista indipendente, non sono previste percentuali minime di soddisfacimento e, inoltre, pur trattandosi di concordato liquidatorio, il piano può prevedere anche la cessione dell'azienda in esercizio:

Vantaggi	Limitazioni
a. **non** sono previste misure **minime di pagamento**: è sufficiente che sia rispettato l'ordine delle cause di prelazione e che la proposta **non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale** e comunque assicuri **un'utilità** a ciascun creditore b. non è prevista l'approvazione da parte dei creditori, ma solo la possibilità di reclamo – massima **estensione degli effetti** a tutti i creditori c. rapidità e snellezza della procedura d. possibilità di ottenere **misure protettive del patrimonio nell'ambito della composizione negoziata** e. possibilità di domandare **l'autorizzazione alla sospensione e/o scioglimento dei contratti nell'ambito della composizione negoziata** f. **esenzione da revocatoria** (anche ordinaria) g. **esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale** h. **agevolazioni di natura fiscale** (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti)	a. **accessibile solo all'esito negativo della Composizione Negoziata** b. **solo nella forma del concordato liquidatorio** (ma ricompresa anche ipotesi di cessione dell'azienda in esercizio) c. **vigilanza del Commissario Giudiziale** d. **segnalazioni e trasmissione atti e relazioni al Pubblico Ministero** e. pubblicità della procedura f. autorizzazione degli atti di **straordinaria amministrazione** da parte dell'autorità giudiziaria g. **generale divieto di pagamento dei crediti pregressi** h. **intervento dell'autorità giudiziaria**

Contatti

Barbara Schiavo, Senior Associate
T: +39 0331 395 522
barbara.schiavo@osborneclarke.com